



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2017.0011302 del 05/07/2017

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL N.361 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo ”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Rolfi, Piani, Bianchi, Formenti, Anelli, Lena, Martinazzoli, Foroni, Romeo, Colla, Reguzzoni).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **VI** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

RAFFAELE CATTANEO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

PROGETTO DI LEGGE N. 0361

di iniziativa dei consiglieri regionali:

Rolfi, Piani, Bianchi, Formenti, Anelli, Lena, Martinazzoli, Foroni, Romeo, Colla, Reguzzoni.

"Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo"

PRESENTATO IL 28/06/2017

ASSEGNATO IN DATA 05/07/2017

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VIII
CONSULTIVA VI

Relazione

Gli episodi di crisi idrica che interessano il territorio regionale risultano sempre più frequenti e duraturi; a causa della scarsità di precipitazioni, con prolungate condizioni di stabilità atmosferica, il totale della riserva idrica in Lombardia, costituito dalla somma della disponibilità accumulata nei grandi laghi lombardi e dal manto nevoso, ha raggiunto, con riferimento al primo semestre 2017, valori anche prossimi al 50% rispetto alla media dell'ultimo decennio. Purtroppo, sempre più spesso lunghi periodi caratterizzati da assenza o scarsità di precipitazioni vengono interrotti da eventi meteorologici particolarmente intensi, che pur non contribuendo in maniera significativa al ripristino delle riserve idriche, tendono a generare gravi fenomeni di dissesto idrogeologico oltre che danni ingenti al settore agricolo.

La scarsità di risorse idriche appare ancor più rilevante se si considera l'estensione del territorio lombardo coltivato e il relativo fabbisogno idrico; come emerge dai dati già disponibili nel nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA), la superficie agricola utilizzata in Lombardia risulta di poco inferiore a 1 milione di ettari, per un totale di oltre 50.000 aziende agricole attive (dato riferito all'anno 2010). Considerato che circa 600.000 ettari sono irrigati, è facile comprendere l'ingentissimo fabbisogno d'acqua a scopo irriguo che afferisce all'intero territorio regionale. A tal proposito, dalla consultazione del nuovo PTA, emerge che per l'irrigazione nell'anno 2010 sono stati utilizzati oltre 4.600 milioni di metri cubi di acqua; circa il 50% del fabbisogno complessivo è concentrato nel territorio della Provincia di Pavia, il 15% nella Provincia di Milano, mentre le altre Province assorbono quote rispettivamente inferiori al 10% del totale.

Nel corso della presente legislatura sono state implementate importanti iniziative di carattere strategico finalizzate ad aumentare la resilienza del territorio lombardo, anche attraverso misure di prevenzione di carattere innovativo; i recenti interventi normativi in materia di riduzione del consumo di suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico, anche attraverso il riconoscimento del principio dell'invarianza idraulica, potranno garantire significativi benefici nel medio-lungo periodo; ciò premesso, si ravvisa la necessità, nell'ambito delle strategie finalizzate alla gestione delle crisi idriche, d'implementare nuove iniziative che consentano di rispondere efficacemente a situazioni anche di carattere emergenziale.

A tal proposito, la realizzazione di bacini di accumulo di risorse idriche come forma di recupero ambientale di cave dismesse, potrebbe contribuire efficacemente all'approvvigionamento d'acqua ai fini irrigui nei periodi siccitosi, garantendo, nel contempo, effetti di laminazione delle piene in occasione di fenomeni piovosi particolarmente intensi. A tal proposito, pare opportuno rilevare che sul territorio regionale risultano attive oltre 600 cave, con circa 3.000 siti dismessi o abbandonati (*"Rapporto cave 2017"* – Legambiente); tali siti, in relazione all'ubicazione e alle esigenze dei territori di riferimento, potrebbero essere recuperati, previa verifica di fattibilità, mediante la realizzazione di bacini di accumulo.

Il progetto di legge interviene pertanto sulla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), mediante l'introduzione del nuovo Capo III bis *"Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo"* al Titolo VII (Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione).

In particolare, il nuovo articolo 91 bis definisce la finalità dell'integrazione normativa proposta, ovvero la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo, con riferimento alla realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche da destinarsi all'uso irriguo.

Al fine d'individuare l'eventuale deficit di risorse idriche da utilizzare ai fini irrigui nei diversi territori, l'articolo 91 ter demanda alla Giunta regionale la quantificazione del fabbisogno idrico del settore agricolo e i volumi d'acqua complessivamente disponibili. Le valutazioni di cui al precedente periodo sono declinate su base provinciale e potranno essere effettuate con il supporto e coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore agricolo, con i rappresentanti dei consorzi di bonifica e con il coinvolgimento di ARPA.

Ai sensi dell'articolo 91 quater, nelle province in cui il fabbisogno idrico dovesse risultare superiore ai volumi d'acqua complessivamente disponibili, la Giunta regionale provvede all'individuazione degli ambiti territoriali estrattivi, già previsti nei vigenti piani cave provinciali, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche da destinarsi all'uso irriguo. Al fine di favorire la realizzazione di tali bacini, l'articolo 91 quater, comma 2, prevede che nelle province caratterizzate da un deficit di risorse irrigue, il recupero degli ambiti territoriali estrattivi, definiti dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, avvenga prioritariamente mediante la realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche. Il successivo comma 3 garantisce la possibilità di realizzare tali interventi anche in deroga rispetto alle previsioni delle schede dei piani cave provinciali vigenti, qualora vengano proposte modalità diverse di recupero degli ambiti in cui l'attività estrattiva risulta cessata.

L'articolo 2 definisce infine l'entrata in vigore del nuovo testo di legge.

PROGETTO DI LEGGE

“Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo”

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. 31/2008)

1. Dopo il Capo III (Programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica) del Titolo VII (Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

“Capo III bis

Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo

Art. 91 bis

(Finalità)

1. Il presente capo detta disposizioni per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo, con riferimento alla realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche da destinarsi all'uso irriguo.

Art. 91 ter

(Stima del fabbisogno idrico e dei volumi d'acqua disponibili ai fini irrigui)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche sul settore agricolo”, definisce, con propria deliberazione, il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole e i volumi d'acqua complessivamente disponibili per l'uso irriguo. Le valutazioni di cui al precedente periodo sono effettuate su base provinciale.

Art. 91 quater

(Bacini per l'accumulo di acque meteoriche)

- 1. Nelle province in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole risulta superiore ai volumi d'acqua complessivamente disponibili per l'uso irriguo, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali estrattivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, già previsti nei vigenti piani provinciali delle cave, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche da destinarsi all'uso irriguo.*
- 2. Nelle province di cui al comma 1, il recupero degli ambiti territoriali estrattivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 14/98, avviene prioritariamente mediante la realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche, laddove tecnicamente compatibile.*
- 3. La realizzazione di bacini per l'accumulo di acque meteoriche può essere autorizzata anche in deroga alle modalità di recupero definite nei piani provinciali delle cave di cui alla l.r. 14/98, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.*

Art. 2

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.*
-